

Regolamento Anti-Doping Equini (EAD)

- 20 Marzo 2012 -

INTRODUZIONE

I presenti Regolamenti recepiscono le indicazioni della FEI, in merito alla distinzione fra doping e medicazione controllata.

Tale distinzione giustifica l'adozione di due regolamenti separati. Il primo definito Regolamento Anti-Doping Equini (**EAD**) ed il secondo come Regolamento Medicazioni Controllate Equini (**ECM**).

Tali Regolamenti, in accordo con i compiti istituzionali della FISE, sono stati redatti in linea con i principi della "FEI Clean Sport" e del Codice Mondiale per l'Antidoping della World Anti-Doping Agency (WADA).

La Commissione Veterinaria Centrale FISE e la Commissione Scientifica Antidoping Cavalli FISE, hanno recepito i principi e l'organizzazione dei corrispondenti Regolamenti FEI (*Equine Anti-Doping Rules*, **EAD** ed *Equine Controlled Medication Rules*, **ECM**) al fine di perseguire i medesimi obiettivi ed armonizzare i Regolamenti nazionali con quelli internazionali.

Per facilitare il raffronto fra Regolamenti nazionali (FISE) ed internazionali (FEI) si è deciso di adottare, ove possibile, i medesimi acronimi (per es. EAD e ECM)

Fonti normative di riferimento

Il *Codice Anti-Doping Mondiale* (*World Anti-Doping Code*, Ed. 2009) emnato dell'Agenzia Mondiale per il Doping (*World Anti-Doping Agency*, ovvero *WADA*), massimo organismo mondiale di riferimento, all'Art.16, per il controllo antidoping degli animali negli sport che ne fanno uso, rimanda a Regolamenti da emanarsi dalla Federazione Internazionale di riferimento per quello stesso sport. La FEI il 5 Aprile 2010 ha quindi adottato i Regolamenti EAD e ECM, sopra citati, che seguono appunto i principi WADA e che ad essi aderiscono. Pertanto la FISE, adottando i propri Regolamenti EAD e ECM, intende trasferire anche a livello nazionale quanto indicato a livello mondiale.

Concetti di base

Per tutto ciò ed in piena sintonia con quanto stabilito dalla FEI anche la FISE intende distinguere fra trattamenti utilizzati a scopo terapeutico e quelli impiegati al solo scopo di alterare le prestazioni sportive. Ne derivano pertanto, come in FEI, due **distinti Regolamenti:**

- 1. ECM = Regolamento sul Controllo delle Medicazioni degli Equini
- 2. EAD = Regolamento Anti Doping Equini

Tutte le sostanze vietate sia dal Regolamento ECM che dall'EAD, sono definite genericamente "<u>Sostanze Proibite</u>". Nello specifico, le sostanze proibite dall'<u>ECM</u> sono definite come "<u>Medicazioni Controllate</u>" mentre le sostanze proibite dal regolamento <u>EAD</u> sono definite "<u>Sostanze Bandite</u>".

Sostanze Proibite (EMC + EAD)
$$\begin{cases} Medicazione \ Controllata \ (EMC) \\ Sostanza \ Bandita \ (EAD) \end{cases}$$

Per "Medicazione Controllata" s'intende un farmaco che trova corretto impiego nella cura del cavallo sportivo in attività ma che ha però una potenziale azione dopante se impiegato durante l'evento sportivo o in prossimità dello stesso. Per "Sostanza Bandita" s'intende una sostanza con esclusiva azione dopante che non trova giustificato impiego terapeutico nel cavallo sportivo in attività.

Concetto di soggetto responsabile in caso di positività ai sensi dei regolamenti EAD ECM

Al fine dell'attribuzione della responsabilità, si considera "Soggetto Responsabile" l'atleta che monta o conduce il cavallo nell'evento in cui si effettua il Controllo ECM e EAD. La sua responsabilità si esercita anche durante la gestione e cura del cavallo nei vari ambienti (es. nel box, nelle scuderie e nei luoghi interni ed esterni all'evento). L'inadeguatezza o la carenza della sicurezza in tali luoghi non costituisce esenzione di responsabilità. Il Soggetto Responsabile non è esentato dalle proprie responsabilità se ricorrono negligenza, imprudenza, imperizia o mancata conoscenza di norme o regolamenti.

Il <u>proprietario</u>, come da documento identificativo del cavallo al momento dell'evento, può essere considerato come "*Soggetto Responsabile Aggiuntivo*". A tal fine, ove il proprietario sia un Ente o una persona giuridica, si considera "*Proprietario*" il legale rappresentante e/o colui che ne ha di fatto la rappresentanza, il controllo o la gestione.

Se il "Soggetto Responsabile" è minorenne nel momento in cui è eseguito il controllo, si considera la responsabilità oggettiva dell'Istruttore o del Tecnico Federale che segue il minore. Nell'eventuale procedura disciplinare, il minorenne può essere considerato come "Soggetto Responsabile" ed è rappresentato da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. In questo caso ogni comunicazione processuale va inviata a tali soggetti.

Tutto il "Personale di Supporto" del cavaliere quali ad esempio il groom, il veterinario di fiducia o altri, può essere considerato "Soggetto Responsabile Aggiuntivo" quindi, perseguibile in via disciplinare, se tesserato FISE.

Principi ispiratori dei Regolamenti ECM e EAD

I programmi Anti-doping sono volti a preservare i valori dello sport e dello "Spirito Olimpico"

mediante la tutela della leale competizione. Lo spirito sportivo è caratterizzato dai seguenti valori:

- Etica, correttezza e onestà;
- Salute
- Eccellenza nella prestazione;

¹ Si confronti l'Art. 118, punto 4.4 del Regolamento Generale FEI (23rd edition, effective from 1 January 2009).

- Carattere ed educazione;
- Gioia e divertimento;
- Gioco di squadra;
- Dedizione e impegno;
- Rispetto per le leggi e i regolamenti;
- Rispetto per se stessi e per gli altri partecipanti;
- Coraggio;
- Comunità e solidarietà;

<u>Il Doping è fondamentalmente contrario allo spirito sportivo.</u>

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questi Regolamenti si applicano a tutti gli eventi FISE quindi a tutti i *Controlli Antidoping*, sui quali la FISE ha diretta giurisdizione.

Il regolamento EAD, riferito alle sostanze bandite, è ispirato al Codice della WADA per gli atleti umani. Per contro, l'ECM è stato sviluppato in considerazione della necessità di praticare una medicina responsabile e controllata sul Cavallo al fine di garantirne il benessere nell'ambito del più alto livello di professionalità. Al fine di definire una netta distinzione fra i due regolamenti EAD ed ECM, l'autorizzazione alla somministrazione di farmaci urgenti in gara, od in sua prossimità, per mezzo del modulo ETUE 1 FISE (Esenzione per Uso Terapeutico Equini - 1) potrà essere concessa solo in caso di sostanze contemplate dal regolamento ECM e non per le sostanze bandite dal Regolamento EAD.

DEFINIZIONI

Atleta: il soggetto tesserato FISE quale agonista, tale Soggetto può essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un cavaliere, un driver, un longeur o un vaulter.

Campionamento o Campioni ECM e EAD: Le parti del Controllo ECM e EAD che comprendono la pianificazione del calendario dei prelievi e la raccolta, gestione e trasporto dei Campioni al Laboratorio.

Campione: Qualsiasi materiale biologico o altro materiale raccolto al fine di effettuare un *Controllo ECM e EAD*.

Competizione o gara: qualsiasi evento sportivo individuale o di squadra nel quale gli Atleti sono classificati secondo un ordine di merito.

Controllo ECM e EAD: tutte le azioni finalizzate al controllo del rispetto dei Regolamenti EAD & ECM.

Esenzione per Uso Terapeutico negli Equini (ETUE): L'autorizzazione a gareggiare quando Pratiche o Medicazioni Controllate, siano state somministrate per scopi terapeutici legittimi in un Cavallo, così come previsto dai Regolamenti FISE Veterinario ed ECM, previa presentazione della prevista modulistica. Tali esenzioni non sono consentite per le Procedure e le Sostanze Bandite e, nel corso dell'evento sportivo, per i farmaci antiinfiammatori non steroidei e per le somministrazioni farmacologiche intra articolari.

Evento: manifestazione sportiva che ai fini dei presenti regolamenti si intende avere inizio ad un ora dalla prima gara o dall'eventuale ispezione veterinaria e terminare mezz'ora dopo l'ultima premiazione.

Fuori Gara: ogni controllo antidoping che non venga effettuato In-Gara.

Lista delle Sostanze Proibite per il Cavallo: la lista che identifica le Sostanze Bandite nonché le Medicazioni Controllate, pubblicata dalla FEI e da essa periodicamente aggiornata.

Logbook: registro FISE o FEI in cui sono riportati tutti i trattamenti effettuati sul cavallo.

Marker o Tracce: Un composto, o gruppo di composti o parametri biologici che indicano l'*Uso* di una *Sostanza Proibita* o di una *Procedura Proibita*.

Medicazione controllata: la somministrazione di qualsiasi sostanza descritta nella *Lista delle Medicazioni Controllate ECM* inclusi i suoi metaboliti o i suoi indicatori.

Metabolita: Qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Modulo di Richiesta per le Controanalisi: il modulo che, inviato dal Dipartimento Veterinario FISE, deve essere compilato, sottoscritto e ritrasmesso a tutti i destinatari ivi riportati, dal Soggetto Responsabile al fine di avvalersi di una Controanalisi per il Campione B a seguito di un Rilevamento Analitico Avverso.

Organizzazione Antidoping: Organizzazione responsabile dell'avvio, miglioramento o potenziamento di qualsiasi fase dello sviluppo dell'attività EAD e ECM; inclusi, ad esempio, la FEI, la FISE, il Comitato Olimpico Internazionale, il CONI, il Comitato Paralimpico Internazionale o il CIP.

Prelievi mirati: Prelievi effettuati su specifici *Cavalli* o gruppi di *Cavalli* sottoposti a *Controllo ECM e EAD* non scelti in modo casuale.

Regolamento EAD: Il Regolamento FISE per il controllo delle *Procedure* e delle *Sostanze Bandite* sul Cavallo.

Regolamento ECM: il Regolamento FISE per il controllo delle *Procedure* e delle *Medicazioni Controllate* sul Cavallo.

Rilevamento Analitico Avverso: Un certificato di un Laboratorio o altro Ente di Analisi utilizzato da FISE che rinviene, in un Campione prelevato da un cavallo, la presenza di una o più Sostanze Proibite, o loro metaboliti o loro indicatori (comprese quantità elevate di sostanze endogene o contaminanti), o l'evidenza di aver fatto Uso di un Procedura Proibita.

Rilevamento Atipico: un risultato, dal *Laboratorio* o da altro Ente di *Analisi* utilizzato da FISE che richieda ulteriori indagini prima di poter essere considerato *Rilevamento Analitico Avverso*.

Sostanza Bandita: qualsiasi sostanza descritta nella Lista delle Sostanze Bandite EAD inclusi i suoi metaboliti o i suoi indicatori. Nel caso in cui una o più sostanze non risultino presenti nella Lista delle Sostanze Bandite EAD ma non siano previste neanche nel prontuario terapeutico o non siano

autorizzate dalla preposta autorità sanitaria all'uso terapeutico nella specie equina saranno comunque considerate bandite.

Standard Internazionale per i Laboratori: standard per i laboratori che stabilisca i criteri da applicare in merito alla qualità di ricezione dei campioni prelevati, alle analisi, procedure di custodia dei campioni e certificazioni adottate analogo a quello previsto dalla FEI e comunque rispondente ai requisiti previsti dalla norma ISO/IEC 17025 e relativi aggiornamenti. L'osservanza di tale standard, in vigore al tempo dell'analisi del Campione (a differenza di altri standard, pratica o procedimento alternativo), sarà sufficiente a stabilire che le procedure siano state eseguite in modo appropriato.

Uso: l'uso, l'applicazione, la sommnistrazione, l'ingestione e il consumo con qualsiasi mezzo, di una *Procedura* o di una *Sostanza Bandita*, nonché di una *Procedura* o di una *Medicazione Controllata*.

Veterinario Delegato: Ufficiale di Gara competente per tutte le questioni inerenti i Regolamenti Veterinario, EAD e ECM della FISE al quale devono fare riferimento il Comitato Organizzatore e tutti gli altri Ufficiali di Gara responsbili dell'Evento.

Veterinario EAD e ECM: Ufficiale di Gara specificatamente competente per tutte le questioni inerenti i Regolamenti EAD e ECM della FISE al quale devono fare riferimento il Comitato Organizzatore e tutti gli altri Ufficiali di Gara in merito alla specifica applicazione dei Regolamenti EAD e ECM della FISE.

Violazione Tentata: Risponde di violazione tentata chi avvia volontariamente azioni dirette in modo non equivoco al compimento di una violazione ai regolamenti EAD e ECM senza che la stessa si realizzi o che l'evento si verifichi anche nel caso in cui il *Tentativo* si interrompa prima che sia scoperto da terzi non coinvolti nel *Tentativo* stesso.

Regolamento Anti-Doping Equini (EAD)

- 20 Marzo 2012 -

ART. 1 PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente Regolamento è volto a preservare i valori dello sport e dello "Spirito Olimpico" mediante la tutela della leale competizione.

ART. 2 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO EAD

I Soggetti Responsabili, e/o il Personale di Supporto sono tenuti a conoscere il presente Regolamento e quali siano le sostanze e le procedure incluse nella Lista dei Farmaci Proibiti ed identificati quali Sostanze Bandite.

Ai fini del presente regolamento la *Lista dei Farmaci Proibiti* è da intendersi coincidente alla medesima lista FEI ed automaticamente aggiornata con essa.

2.1 - Presenza di una Sostanza Bandita (EAD), dei suoi metaboliti o dei suoi marker in un campione prelevato da un cavallo.

- **2.1.1** È dovere e responsabilità di ogni *Soggetto Responsabile* assicurarsi che nessuna *Sostanza Bandita* (EAD) o suo metabolita sia presente nell'organismo del *Cavallo*. Ogni *Soggetto Responsabile* é perseguibile per ogni *Sostanza Bandita* (EAD) riscontrata nei campioni prelevati ai propri cavalli anche se il proprio *Personale di Supporto* viene considerato *Soggetto Responsabile Aggiuntivo*. In tali casi la responsabilità del *Soggetto Responsabile* si presume fino a prova contraria e sussiste anche a solo titolo di colpa.
- **2.1.2** La violazione dell'Articolo 2.1. sussiste con il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- a) presenza di una *Sostanza Bandita* (EAD), dei suoi *metaboliti* o dei suoi *marker* nel *Campione A*, quando il *Soggetto Responsabile*, rinuncia alle controanalisi del *Campione B* e lo stesso non viene analizzato;
- b) quando il *Campione B* viene analizzato e il risultato delle analisi del *Campione B* conferma la presenza della *Sostanza Bandita* (EAD), dei suoi *metaboliti* e/o *marker*, confermando gli esiti rilevati nel *Campione A*.

2.2 - Uso o tentato uso di una Sostanza Bandita (EAD) o di una Procedura Proibita dal Regolamento EAD.

2.2.1 È dovere di ogni *Soggetto Responsabile* e del suo *Personale di Supporto*, assicurarsi che nessuna *Sostanza Bandita* (EAD) sia presente nell'organismo del *Cavallo*.

Pertanto non è necessario che vengano dimostrati, il dolo, la negligenza o l'uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile, o di un membro del proprio Personale di Supporto al fine di

determinare una violazione del presente *Regolamento*. La mancata o insufficiente vigilanza non può essere utilizzata quale giustificazione.

- **2.2.2** L'Uso o il tentato uso di una *Sostanza Bandita* (EAD o di una *Procedura Proibita* dal *Regolamento EAD* determinano una violazione del presente *Regolamento* indipendentemente dal successo o dal fallimento di tali azioni.
- 2.3 Il rifiuto, il sottrarsi o il tentativo di sottrarsi ingiustificatamente al *Prelievo*.
- 2.4 Manomettere, o Tentare di manomettere, qualsiasi parte del Controllo.

2.5 - Possesso di una Sostanza Bandita o impiego di una Procedura Vietata dal Regolamento EAD

È fatto divieto a tutti i tesserati di detenere *Sostanze Bandite* o strumenti atti ad *Adottare Procedure Vietate* senza giustificato motivo.

- 2.6 Il commercio, o la messa in circolazione, o il tentato commercio, di qualsiasi Sostanza Vietata (EAD) o connessa a Procedure Vietate dal Regolamento EAD.
- 2.7 Assistere, incoraggiare, aiutare, incitare, coprire o qualsiasi altro tipo di complicità in connessione con violazioni, o tentate violazioni, del presente *Regolamento* (EAD).

ART. 3 PROVA DELLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

3.1 - Onere della prova

Al verificarsi delle circostanze previste dall'art 2 la responsabilità dei *soggetti responsabili* si presume fino a prova contraria del caso fortuito o della somministrazione clandestina contro la propria volontà.

3.2 - Mezzi di prova e mezzi ricerca della prova

Le violazioni del *Regolamento* possono essere provate con qualunque mezzo, compresa la confessione.

- **3.2.1.** Ai fini del presente Regolamento si presume che i laboratori approvati dalla FISE effettuino le analisi dei *Campioni* seguendo le procedure di custodia e di analisi secondo i più alti *Standard Internazionali per i Laboratori*. Gli esiti delle analisi hanno fede privilegiata nelle procedure disciplinari. Il *Soggetto Responsabile*, accusato di aver commesso una violazione del presente *Regolamento*, potrà contestare il suindicato presupposto esclusivamente previa dimostrazione della mancata osservanza dei predetti standard da parte del laboratorio incaricato e che ciò abbia effettivamente causato il *Rilevamento Analitico Avverso*.
- **3.2.2** Qualora il *Soggetto Responsabile* che abbia contestato le procedure adottate dal laboratorio incaricato non riesca all'esito del giudizio di accertamento a dimostrare le proprie doglianze sarà

tenuto al pagamento anche delle spese sostenute dalla Federazione per l'accertamento analitico del *Campione A*.

ART. 4 LISTA DELLE SOSTANZE PROIBITE PER IL CAVALLO

4.1 - Accorpamento della Lista delle Sostanze Proibite per il Cavallo

Il presente *Regolamento* fa riferimento alla *Lista delle Sostanze Proibite per il Cavallo* (la "*Lista*"), pubblicata e periodicamente revisionata dalla FEI sul proprio sito internet.

4.2 - Revisione e Pubblicazione delle *Sostanze Bandite* e *Procedure Bandite* (EAD) identificate nella *Lista* del precedente punto.

La *Lista* di cui al precedente articolo, potrà essere revisionata periodicamente dalla FEI mediante pubblicazione sul suo sito internet ufficiale FEI, o con altri mezzi idonei di comunicazione. La Lista aggiornata entrerà in vigore dopo novanta (90) giorni dalla sua pubblicazione.

4.3 Sostanze Bandite e Procedure Bandite (EAD) identificate nella Lista

La classificazione delle *Sostanze Bandite* e *Procedure Bandite* (EAD) è insindacabile, vincolante e non contestabile.

ART. 5 PRELIEVI

5.1 Autorità per i Prelievi

Nel corso di una *Competizione FISE*, tutti i *Cavalli* partecipanti possono essere oggetto di controlli da parte della FISE ai fini del presente regolamento.

La FISE e gli Ufficiali di Gara preposti tra cui i *Veterinari Antidoping*, steward, giudici, ovvero personale all'uopo incaricato dalla FISE, sono gli unici responsabili dei controlli di cui al presente Regolamento. Sono ovviamente fatte salve le competenze degli organi dello Stato nello svolgimento delle loro funzioni.

La FISE potrà provvedere ad effettuare, in ogni momento, *Prelievi mirati Fuori Gara* a tutti i *Cavalli* iscritti ai ruoli federali.

Il Presidente di Giuria, Ispettore, Arbitro ovvero Ufficiale di Gara, anche se diversamente denominato, preposto a presenziare alle procedure di prelievo o controllo EAD non potrà allontanarsi dall'area deputata a tali attività durante tutte le fasi previste, salvo che non sia sostituito da altro Ufficiale di Gara FISE da lui delegato.

5.1.1 Allontanamento dall'Evento.

Dal momento in cui un cavallo entra nell'area che ospita la gara, ivi compresa la sua permanenza all'interno del mezzo di trasporto, questo potrà lasciare la sede della competizione solamente previo autorizzazione scritta del Presidente di Giuria ovvero senza alcuna formalità un'ora (1 ora) dopo l'ultima premiazione della gara cui ha preso parte.

5.2 - Responsabilità per i *Prelievi* FISE

- **5.2.1** Il Dipartimento Veterinario FISE supervisiona tutti i *Prelievi* condotti dalla FISE e designa le persone qualificate ad effettuare i controlli, ovvero i Veterinari Antidoping FISE.
- **5.2.2** Il Comitato Organizzatore di qualsiasi Evento FISE deve sempre predisporre e garantirne la disponibilità, in area tranquilla non accessibile al pubblico, di almeno due aree delimitate fornite di lettiera in paglia e truciolo da adibire alle attività relative al *Controllo ECM e EAD*. Tali aree dovranno essere sempre individuate poiché, per loro natura, i controlli inerenti il presente Regolamento saranno di norma effettuati a sorpresa.

5.3 - Standard e modalità dei Prelievi

I *Prelievi* saranno condotti dalla FISE, o per suo conto, in conformità sostanziale con i migliori standard internazionali.

- **5.3.1** Tutti i cavalli partecipanti ad *Eventi* FISE potranno essere sottoposti a prelievo di campioni biologici ed al rilievo di parametri fisiologici o comunque a quanto ritenuto necessario all'attuazione del presente Regolamento. Tali operazioni dovranno essere effettuate a cura di un Veterinario incaricato allo scopo. II tempo di attesa massimo per il prelievo di urina è fissato in 60 minuti dal momento dell'ingresso nell'area di prelevamento, ovvero dal momento in cui il cavallo è stato messo a completa disposizione del Medico Veterinario FISE incaricato.
- **5.3.2** Il *Soggetto Responsabile* del cavallo deve essere informato del controllo al termine della prestazione agonistica affinché possa presenziare al prelievo dei campioni. La mancata presenza della *Persona Responsabile* del cavallo, o suo delegato, è considerata quale implicita accettazione formale della correttezza dell'applicazione delle procedure relative al controllo stesso.
- **5.3.3** Nella circostanza in cui la FISE adotti metodiche che, atte a rilevare l'uso di procedure non consentite forniscano esito immediato, sarà cura dell'Ufficiale di Gara incaricato del controllo informare anche oralmente il *Soggetto Responsabile* del risultato della prova e delle possibili conseguenze disciplinari.

II materiale necessario al controllo, ai prelievi ovvero alla valutazione dei parametri necessari all'attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento viene approvvigionato dalla FISE e fornito dalla stessa al personale autorizzato al controllo. É riconosciuto idoneo allo scopo anche il materiale consigliato dalla FEI o similare.

- **5.3.4** II materiale biologico prelevato viene suddiviso in parti uguali in due campioni, denominati A e B. Il campione B, quando previsto, potrà anche essere suddiviso in ulteriori due parti singolarmente denominate:
- 1) B sangue;
- 2) B urina.

In questo caso i sigilli di sicurezza dei due campioni B (sangue e urina) potranno anche avere medesima numerazione.

5.3.5 Il sangue prelevato, previa disinfezione della cute con alcool 70° non contenente più del 10% di metanolo, dovrà defluire direttamente nei contenitori previsti dal kit di prelievo. Le urine, comunque prelevate utilizzando un contenitore previsto dal kit di prelievo, potranno al bisogno essere travasate su altro contenitore in ogni caso previsto dal kit di prelievo. I contenitori sono quindi chiusi in modo da evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita o dispersione del materiale in essi contenuto.

I sigilli sono apposti al fine di evitare ed evidenziare aperture non autorizzate antecedenti l'arrivo al Laboratorio.

5.4 - Selezione degli Eventi e dei Cavalli da Testare

- **5.4.1** La FISE programmerà annualmente il numero di test da eseguire in ambito nazionale.
- **5.4.2** É precipua competenza del Presidente della Commissione Veterinaria Nazionale indicare gli Eventi FISE nei quali si ritiene opportuno effettuare i controlli. I responsabili dei vari settori sportivi FISE possono altresì proporre degli Eventi in cui eseguire controlli su cavalli candidati a far parte di squadre ufficiali.
- **5.4.3** La scelta dei cavalli da sottoporre a controllo avviene per sorteggio o su indicazione del Presidente di Giuria e del delegato Veterinario o dell'incaricato F.I.S.E., tra loro in accordo. La Commissione Veterinaria e i responsabili dei vari settori sportivi FISE possono comunque fornire indicazioni preventive in merito ai criteri di scelta dei cavalli da testare.
- **5.4.4** L'identità del cavallo, qualora non sia stato possibile tradurre l'animale direttamente dal campo gara all'area all'uopo delimitata per i controlli antidoping, deve essere accertata attraverso il controllo del Documento Identificativo e/o il rilievo dei dati segnaletici e/o lettura del microchip del cavallo. Ogni condotta anche omissiva posta in essere dal cavaliere che possa ostacolare, impedire ovvero semplicemente ritardare ovvero compromettere quanto sopra comporta la squalifica immediata dalla gara in corso ed il deferimento agli Organi di Giustizia FISE per i necessari successivi provvedimenti del caso. Questa circostanza comunque non limiterà l'esecuzione dell'eventuale controllo; in tal caso il verbale di prelievo dovrà essere corredato dalla compilazione di una dettagliata scheda identificativa del cavallo e questa dovrà essere sottoscritta da due Ufficiali di Gara, di cui almeno uno ufficialmente incaricato del controllo.
- **5.4.5** Uno stesso cavallo può essere sottoposto a controllo più volte nell'ambito dello stesso *Evento*.

ART. 6 ANALISI DEI CAMPIONI

I *Campioni*, una volta raccolti per le finalità del presente *Regolamento*, diventano di proprietà della FISE. Essi saranno analizzati secondo i seguenti principi.

6.1 Uso di Laboratori Approvati

La FISE si avvarrà, a proprio insindacabile giudizio, di Laboratori all'uopo ritenuti più idonei.

6.2 Scopo del prelievo e Analisi dei Campioni

I *Campioni* saranno analizzati per rilevare *Sostanze* e *Procedure Bandite* (EAD) identificate sulla *Lista FEI o nel Regolamento Veterinario FISE*. La FISE potrà cercare di rilevare altre sostanze a scopo di ricerca e monitoraggio, come pubblicamente annunciato dalla FISE o dalla *FEI*, di volta in volta, in conformità con un protocollo di monitoraggio definito in precedenza.

6.3 Ricerca sui Campioni

Nessun *Campione* potrà essere usato per scopi diversi da quelli dichiarati nell'Art. 6.2, senza l'autorizzazione scritta del *Soggetto Responsabile*. Dai campioni usati per scopi diversi da quelli dichiarati nell'Art. 6.2, in seguito all'autorizzazione scritta del *Soggetto Responsabile*, saranno

rimossi tutti i riferimenti identificativi, al fine di impedire il loro collegamento con il *Cavallo* o il *Soggetto Responsabile*. Tutti i *Campioni* verranno distrutti in osservanza a quanto prescritto dagli standard previsti dai laboratori utilizzati dalla FISE, e in nessun caso il campione verrà mantenuto oltre i tempi previsti per la prescrizione della violazione di cui all'Art. 14 del presente Regolamento.

6.4 - Standard per l'Analisi dei Campioni e Certificazioni

I laboratori analizzeranno i *Campioni* e sranno tenuti a certificarne i risultati in conformità con i più alti *standard internazionali*.

ART.7 GESTIONE DEI RISULTATI

7.1 Gestione dei Risultati dei Prelievi o altre Violazioni del presente Regolamento

- **7.1.1** I risultati delle analisi dovranno essere inviati esclusivamente alla FISE, con un certificato firmato da un rappresentante del laboratorio. Tutte le comunicazioni dovranno svolgersi, in modo tale che il risultato delle analisi sia riservato.
- **7.1.2** La FISE, quando riceve nota di un *Rilevamento Analitico Avverso* relativo al *Campione A*, dovrà verificare se ci sia stata una qualche deviazione dalle Procedure FISE per i Prelievi, dal Regolamento Veterinario della FISE o dai più alti *Standard Internazionali per i Laboratori*, che abbiano determinato tale *Rilevamento Analitico Avverso*.

Qualora si riscontrino evidenti difformità di cui sopra, la FISE avrà facoltà di procedere all'archiviazione del caso.

- **7.1.3** Qualora l'indagine prevista al precedente art. 7.1.2 non rilevasse alcuna difformità, la FISE notificherà alla *Persona Responsabile*:
- (a) il Rilevamento Analitico Avverso;
- (b) la violazione del presente Regolamento;
- (c) il diritto del *Soggetto Responsabile* di richiedere, mediante sottoscrizione del *Modulo di Richiesta per le Controanalisi* (entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione), le controanalisi sul campione B. La mancata richiesta nei termini suddetti equivale a rinuncia all'analisi del *Campione B*;
- (d) il diritto del *Soggetto Responsabile* di richiedere una copia del Certificato del Laboratorio dei *Campioni A e/o B* con le informazioni previste dai più alti *Standard Internazionali per i Laboratori*.
- **7.1.4** La FISE, ai sensi dell'Art. 7.1.3. (d), prenderà accordi con il Laboratorio per le Controanalisi del *Campione B* e comunicherà al *Soggetto Responsabile* la data concordata per le analisi richieste. Il *Soggetto Responsabile* può presenziare e richiedere che all'esame del campione B sia presente un consulente tecnico di sua fiducia.
- Il *Soggetto Responsabile* e ciascuna delle persone o dei tecnici incaricati, se impossibilitati a presiedere all'esame del campione B, possono farsi sostituire da altra persona di Loro fiducia che dovrà accreditarsi entro cinque giorni liberi antecedenti la data dell'analisi, presso la FISE e il Laboratorio tramite delega unitamente a fotocopia di un documento identificativo del delegante. L'indisponibilità dell'interessato, degli analisti o tecnici di parte o di eventuali delegati, non costituisce motivo di rinvio ed il laboratorio procederà comunque all'analisi.

Il *Soggetto* Responsabile può esprimere acquiescenza agli esiti analitici del *Campione A*, rinunciando tacitamente o espressamente al diritto di far analizzare il *Campione B*.

La FISE può tuttavia scegliere, a sua discrezione, di procedere con le analisi del *Campione B*. In questo caso, le analisi del *Campione B* dovranno essere utilizzate solamente per confermare il *Rilevamento Analitico Avverso* del *Campione A* senza ulteriori obblighi di comunicazione alla Persona Responsabile.

- **7.1.5** La FISE può delegare un suo rappresentante a presenziare alle controanalisi del *Campione B*. Le spese eventualmente sostenute dal *Soggetto Responsabile* e/o dai suoi delegati o consulenti tecnici rimangono a loro esclusivo carico.
- **7.1.6** Qualora il *Campione B* risulti negativo, il procedimento sarà archiviato. Il laboratorio di analisi comunicherà tale esito alla FISE che provvederà a informare il *Soggetto* Responsabile.
- **7.1.7** Qualora il *Campione B*, confermi la presenza di una *Sostanza* o di una procedura vietata dal Regolamento EAD il Laboratorio informerà la FISE, in maniera riservata inviandogli le copie dei risultati analitici ed ogni altro documento, comprese eventuali consulenze tecniche di parte prodotte dal *Soggetto Responsabile*.
- **7.1.8** Fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 3.2.2 del presente Regolamento, il costo degli esami di laboratorio sul Campione A rimane a carico della FISE; il costo degli esami sul Campione B è a carico di chi li ha richiesti se confermano i risultati degli esami compiuti sul campione A.
- **7.1.9** I Rilevamenti Analitici Avversi possono essere confermati dal Campione B mediante analisi di sangue o di urina o mediante un qualsiasi confronto incrociato delle analisi (per esempio, una conferma dal Campione B è valida su un'analisi del sangue, anche se il Campione A era stato analizzato dall'urina, e viceversa).

7.2 - Ritrovamento di un Rilevamento Atipico

Nel caso in cui il Laboratorio segnali un *Rilevamento Atipico*, relativo a sostanze che possono essere anche di produzione endogena, saranno effettuati ulteriori accertamenti. A seguito di un *Rilevamento Atipico* relativo al *Campione A* la FISE accerterà se esistano eventuali difformità nelle *Procedure di Prelievo* o negli *Standard di Laboratorio*, che possano averlo causato. A questo scopo i Laboratori approvati FISE sono tenuti a segnalare per iscritto e tempestivamente eventuali difformità, anche momentanee, dagli *Standard di Laboratorio* concordati.

Qualora non vengano evidenziate difformità che abbiano causato il *Rilevamento Atipico* la FISE proseguirà con le procedure previste informando ai sensi dell'Art. 7.1. il *Soggetto Responsabile* che il *Rilevamento Atipico* rinvenuto è da considerare un *Rilevamento Analitico Avverso*.

Viceversa nel caso in cui si riscontrino evidenti difformità di cui ai punti precedenti, la FISE potrà procedere all'archiviazione del caso.

7.2.1 La FISE non procederà alla notifica di un *Rilevamento Atipico*, finché non sarà terminato l'accertamento di cui al precedente punto, volto a stabilire se lo stesso sia da considerare *Rilevamento Analitico Avverso* o meno.

la FISE potrà comunque decidere di analizzare il *Campione B* prima della conclusione dell'indagine, ai sensi dell'Art. 7.2 previa comunicazione al *Soggetto Responsabile* di *Rilevamento Atipico* riportando le informazioni indicate dall'Art. 7.1.3. (b)-(d).

7.3 - Commissione Scientifica Antidoping Cavalli

I membri della Commissione Scientifica Antidoping Cavalli quale organo a carattere indipendente e di garanzia, sono nominati dal Consiglio Federale nel numero minimo di tre. Tra questi il Consiglio Federale indicherà il Presidente della Commissione. Ogni Membro ha il compito di:

- a) offrire consulenza scientifica al fine di effettuare una corretta attribuzione degli esiti laboratoristici al Regolamento di pertinenza EAD o ECM;
- b) ove accertata una violazione del Regolamento EAD, per mezzo del Dipartimento Veterinario informa la Procura Federale, la quale informa il Presidente della FISE e, per Suo conto, trasmette l'informativa alla competente Procura della Repubblica;
- c) inviare alla Procura Federale un parere tecnico scientifico preventivo sulle molecole e sostanze rinvenute al fine di attribuire la violazione al pertinente regolamento EAD;
- d) offrire consulenza scientifica in materia di antidoping cavalli;
- e) presenziare, ove richiesto e su delega del Presidente della Commissione, alle udienze degli Organi di Giustizia della Federazione;
- f) proporre alla Commissione Veterinaria Centrale eventuali modifiche dei Regolamenti EAD, ECM, Veterinario o di altri aspetti inerenti;
- g) proporre alla Commissione Veterinaria Centrale per la conseguente risoluzione, qualsiasi problematica inerente il proprio settore allo scopo di offrire al Consiglio Federale le soluzioni ritenute più idonee;
- h) richiedere al Presidente della Commissione l'effettuazione di riunioni straordinarie.

7.4 - Sospensioni cautelari

7.4.1 La contestazione della violazione del Regolamento EAD può essere motivo di sospensione cautelare dall'attività agonistica del *Soggetto Responsabile*, e del *Cavallo*.

ART. 8 SANZIONI ACCESSORIE AUTOMATICHE

La violazione del presente Regolamento in relazione ai prelievi effettuati in una *Competizione* comporta automaticamente l'annullamento di tutti i risultati, che il binomio ha ottenuto in quella *Competizione*, con tutte le relative *conseguenze*, incluso il ritiro di tutte le medaglie, punti o premi.

Un Prelievo sarà considerato "collegato" alla *Competizione* se iniziato nel periodo di tempo compreso tra un'ora prima dell'inizio dell'ispezione veterinaria sul primo cavallo iscritto e tre ore dopo la premiazione o l'annuncio del risultato finale dell'ultima *Competizione* di quell'*Evento*.

Ove la *Persona Responsabile* sia un *Minore* al tempo dell'Evento, risponde della violazione anchel'Istruttore o il Tecnico che seguiva in gara il minore.

ART. 9 SANZIONI

La violazione del presente Regolamento comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Prima violazione: sanzione minima edittale di <u>due anni</u> di *Sospensione* oltre all' ammenda non inferiore ad €10.000,00;

- Per la seconda violazione commessa entro otto anni dalla prima potrà essere comminata la <u>radiazione</u> ovvero in alternativa la sanzione della sospensione di <u>durata non inferiore ai tre anni</u> oltre all'ammenda non inferiore ad €20.000,00;
- La terza violazione commessa entro otto anni dalla precedente comporta necessariamente la radiazione.

Chiunque mette illegalmente in commercio ovvero compie atti diretti in modo non equivoco a farlo sostanze bandite o strumenti atti a realizzare procedure bandite, è punito con la sanzione da un minimo edittale della sopensione per quattro anni fino alla radiazione oltre all'ammenda non inferiore ad €25.000,00.

ART. 10 FATTIVA COLLABORAZIONE PER LA SCOPERTA E L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI EAD O ECM

In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva per la scoperta e l'accertamento di violazioni del presente Regolamento da parte di soggetti sottoposti a procedimento disciplinare le sanzioni previste possono essere ridotte fino alla metà.

ART. 11 CONSEGUENZE SULLE SQUADRE

11.1 Se un cavaliere commette una violazione del presente Regolamento durante un *Evento* a squadre in cui la classifica è basata sulla somma dei risultati individuali, i risultati del cavaliere che commette la violazione saranno sottratti dal risultato della squadra stessa e sostituiti con i risultati del successivo membro valido della squadra. Se eliminando i risultati del soggetto responsabile da quelli della squadra, il numero di cavalieri per la squadra fosse inferiore al numero minimo richiesto, la squadra sarà eliminata dalla classifica.

Se responsabile della violazione del presente Regolamento è un membro necessario della squadra, come, il capo equipe, l'istruttore o il tecnico verrà squalificata dall'evento l'intera squadra.

ART. 12 APPLICAZIONE, STATISTICA E RICONOSCIMENTO

12.1 Pubblicità delle decisioni.

Tutte le decisioni degli organi di giustizia della FISE, relative alla violazione del presente Regolamento, vengono pubblicate sul sito web federale. La pubblicazione può equivalere a conoscenza legale dei provvedimenti assunti.

12.2 Comunicazione alla FEI

La FISE comunicherà alla *FEI*, alla fine di ogni anno, i risultati dei *Controlli* effettuati in base al presente Regolamento. La FEI potrà pubblicare periodicamente i dati ricevuti da FISE.

12.3 Riconoscimento delle Sentenze della FEI da parte di FISE

Qualsiasi sentenza della FEI che riguardi una violazione dei Regolamenti EAD & ECM FEI sarà riconosciuta e applicata da FISE.

ART. 13 PRESCRIZIONE.

Le violazioni del presente Regolamento si prescrivono ai fini disciplinari in sei anni a decorrere dall'evento o comunque dalla somministrazione. La prescrizione viene interrotta dall'atto di deferimento a partire dal quale comincia a decorrere un nuovo identico periodo prescrittivo.

ART. 14 ESITO DEL GIUDIZIO

I casi "positivi" sono trasmessi dall'ufficio veterinario alla Procura Federale, la quale informa il Presidente della FISE e, per Suo conto, trasmette l'informativa alla competente Procura della Repubblica.